



COMUNE DI LANUVIO
Medaglia d'argento al Merito Civile
Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data 23/04/2021 N. 58	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX L. 160/2019 E DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO
--	--

L'anno 2021 nel giorno 23 del mese di Aprile alle ore 13.10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni emergenziali poste a presidio e salvaguardia della salute pubblica alla luce della concomitante emergenza COVID-19, deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, con la presenza dei signori:

Nominativo	Carica	Presente
Dott. Galieti Luigi	Sindaco	SI
VOLPI ANDREA	Vice Sindaco	SI
VIGLIETTI VALERIA	Assessore	SI
DI PIETRO MARIO	Assessore	NO
DE SANTIS ALESSANDRO	Assessore	SI
VARTULI LUCIA	Assessore	SI
Presenti 5		Assenti 1

e con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Dott. Smargiassi Michele.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15/02/2021 con la quale è stato istituito nel Comune di Lanuvio, a decorrere dal 1 gennaio 2021, il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, approvando una disciplina transitoria per il rilascio delle autorizzazioni che sarà in vigore fino all'approvazione di un nuovo regolamento entro i termini di legge.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 13/12/2019 con sono state approvate le tariffe per la Tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'Imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/03/2021 con cui sono stati approvati il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847) e il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Legge 160/2019 comma 837) in vigore dal 1 gennaio 2021;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che con Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2021.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

PRESO ATTO delle allegate tabelle tariffarie, predisposte sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

DATO ATTO che l'applicazione dei nuovi canoni comporta l'adeguamento dei sistemi informatici in uso dall'ufficio tributi comunale;

VISTI i commi 1 e 3 dell'art. 48 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il comma 4 dell'art. 15 del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, approvati con deliberazione n. 17 del 29/03/2021, con cui vengono fissate le scadenze per il pagamento annuale delle occupazioni di suolo pubblico o esposizioni pubblicitarie a carattere permanente;

CONSIDERATO che il comma 5 del succitato art. 48 e il comma 12 del succitato articolo 15 stabiliscono che la Giunta comunale possa provvedere al differimento di dette scadenze di pagamento;

VISTO CHE

l'articolo 9-ter, commi da 2 a 8, della legge di conversione n. 176/2020 al decreto legge n. 137/2020 ha esonerato le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, nonché i titolari di occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati;

che, successivamente, con l'art. 30 del Decreto Sostegni (D.L. n. 41 del 22 marzo 2021), tali esoneri sono stati prorogati fino al 30 giugno 2021;

RITENUTO che, alla luce del perdurare della situazione di disagio sociale generata dall'emergenza epidemiologica Covid-19 e della possibile ulteriore proroga degli esoneri anzidetti, di differire la scadenza annuale per il versamento di entrambi i canoni, al fine di non gravare inutilmente i contribuenti di una spesa che, oltretutto, il Comune potrebbe essere successivamente tenuto a rimborsare;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 13.218 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 40,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,70 euro.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate a decorrere dal 01 gennaio 2021.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del VI Settore e il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del III Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
1. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
2. DI DARE ATTO che, alla luce del continuo addivenirsi di disposizioni legislative che influenzano l'ammontare del canone annuo dovuto per diverse categorie di soggetti particolarmente colpiti dal danno economico e sociale provocato dall'emergenza epidemiologica Covid-19, nonché al fine di adeguare gli applicativi informatici alla gestione del nuovo canone, la scadenza per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per le categorie permanenti per l'anno 2021 è fissata al 31 ottobre 2021. Nei casi previsti dai regolamenti in cui l'importo può essere rateizzato, le rispettive scadenze sono fissate per il 31 ottobre 2021, 30 novembre 2021, 31 dicembre 2021 e 31 gennaio 2022.
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale;

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 51**

Ufficio Proponente: **Farmacie Comunali**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX L. 160/2019 E
DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Farmacie Comunali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2021

Il Responsabile di Settore
Ing. Carmesini Valentina

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Ciotta Cristina

Letto e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Galieti Luigi

Il Segretario Generale
Dott. Smargiassi Michele